



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 13 – aprile 2023

A.S. 602 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972

Iniziativa	Parlamentare
Numero di articoli ddl di ratifica	6
Presentazione/Trasmissione	15 marzo 2023 (approvato dalla Camera)
Data di assegnazione	5 aprile 2023
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Aff. costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 4 ^a (Unione europea), 5 ^a (Bilancio), 9 ^a (Industria e agricoltura)
Oneri finanziari	13 mila euro annui circa

Contenuto del provvedimento

La Convenzione ha lo scopo di **facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi**, anche attraverso **l'armonizzazione degli standard e delle norme tecniche**, garantendo un'adeguata tutela del consumatore. L'ambito è strettamente limitato al controllo del contenuto di metalli preziosi. A tale scopo, la Convenzione ha introdotto il **primo marchio di garanzia internazionale** – il marchio comune di controllo (*Common Control Mark*) – che indica il metallo prezioso e la sua finezza. Gli Stati che fanno parte della Convenzione consentono che le merci contrassegnate con il marchio comune di controllo circolino nel proprio territorio senza ulteriori prove di controllo e marcature (se tali articoli sono idonei per il mercato interno).

Il marchio comune di controllo è il primo marchio di garanzia internazionale ed è accettato non solo negli Stati contraenti della Convenzione ma anche in altri Paesi, dove è riconosciuto come simbolo di qualità.

La Convenzione consente agli uffici di controllo nazionali designati ai sensi della Convenzione stessa di **applicare il marchio di controllo comune** ad articoli di platino, oro, palladio e argento, dopo averne verificato la finezza secondo i metodi di prova concordati.

Articolato

Il testo della Convenzione è costituito da 15 articoli, un breve preambolo e due allegati tecnici.

Capitolo I – Portata ed applicazione

L'articolo 1 stabilisce che i **lavori controllati e punzonati da un ufficio autorizzato**, conformemente alle disposizioni della Convenzione, non saranno sottoposti ad altri controlli o altre punzonature nello Stato contraente d'importazione, tranne che in caso di prova saltuaria. Si precisa comunque che la Convenzione non può imporre ad uno Stato contraente di derogare alla propria normativa nazionale.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della Convenzione, precisando che per «lavori in metallo prezioso» si intendono i **lavori in platino, in oro, in palladio, in argento o in leghe di questi metalli** (come definiti nell'allegato I).

L'articolo 3 stabilisce le condizioni cui devono sottostare gli oggetti in metalli preziosi per rientrare nella disciplina della Convenzione

L'articolo 4 esclude dalla disciplina gli oggetti che siano stati alterati dopo l'apposizione dei marchi previsti.

Capitolo II – **Controlli e sanzioni**

L'articolo 5 prevede che ciascuno Stato contraente debba riconoscere **uno o più uffici di controllo** e punzonatura autorizzati (con determinati requisiti), da notificare al Depositario della Convenzione.

L'articolo 6 precisa che la Convenzione non vieta agli Stati contraenti di eseguire **controlli a campione** sugli oggetti recanti i marchi previsti dalla Convenzione stessa, a patto che ciò ne ostacoli indebitamente l'importazione o la commercializzazione.

Con l'articolo 7 gli Stati delegano al Depositario il compito di registrare presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale il marchio della Convenzione quale **marchio nazionale** di ciascuno di essi.

L'articolo 8 impone agli Stati contraenti di dotarsi di una normativa nazionale di tutela del marchio della Convenzione, perseguendo le eventuali contraffazioni.

L'articolo 9 indica la procedura da seguire nel caso in cui uno Stato contraente rilevi che un prodotto recante il marchio della Convenzione, proveniente da un altro Stato contraente, non corrisponda ai requisiti tecnici previsti dalla Convenzione medesima.

Capitolo III – **Comitato permanente ed emendamenti**

L'articolo 10 istituisce il **Comitato permanente** (*Standing Committee*), in cui è rappresentato ciascuno Stato contraente, e ne precisa i compiti e le modalità operative.

L'articolo 11 disciplina la procedura di modifica del testo della Convenzione e degli Allegati.

Capitolo IV – **Disposizioni finali**

L'articolo 12 indica le condizioni che uno Stato deve soddisfare per aderire alla Convenzione, nonché la procedura di adesione.

L'articolo 13 prevede che ciascuno Stato contraente possa dichiarare che sono compresi o esclusi dall'applicazione della Convenzione i territori per i quali è responsabile delle relazioni internazionali

L'articolo 14 stabilisce che ogni Stato aderente può **recedere** dalla Convenzione mediante un preavviso scritto di dodici mesi.

L'articolo 15 prevede la **ratifica** da parte degli Stati firmatari e il deposito dei relativi strumenti. Il secondo paragrafo disciplina l'entrata in vigore della Convenzione (quattro mesi dopo il deposito del quarto strumento di ratifica).

L'Allegato I fornisce, innanzitutto, le definizioni dei termini utilizzati (**glossario**) e precisa i **requisiti tecnici** che gli oggetti devono soddisfare per godere dei benefici della Convenzione.

L'Allegato II disciplina l'**attività di controllo** svolta dagli uffici del saggio riconosciuti dagli Stati contraenti (metodi di analisi, campionamento, marchiatura degli oggetti in metallo prezioso, ecc.).

La Convenzione è integrata da una **raccolta di documentazione** (decisioni su materie tecniche connesse agli allegati I e II alla Convenzione e raccolta di atti del Comitato permanente).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge è composto da 6 articoli.

Gli articoli 1 e 2 autorizzano il Presidente della Repubblica ad **aderire all'accordo** e dispongono **l'esecuzione** dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 dispone che **il marchio comune di controllo sia apposto dagli uffici del saggio del sistema camerale**, designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. Tali uffici apporranno il marchio comune di controllo previsto dall'articolo 7 della Convenzione, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Secondo quanto disposto dalla normativa interna richiamata, il marchio d'identificazione è costituito dall'immagine di profilo della testa dell'Italia turrata all'interno di un cerchio sotto cui è un cartiglio riportante la sigla della provincia.

L'articolo 4 valuta gli oneri del provvedimento pari a euro **13.053 euro annui** a decorrere dall'anno 2023.

A tale spesa si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 5 contiene la **clausola di invarianza finanziaria, ad eccezione delle spese** di cui all'articolo 10.

L'articolo 6, infine, disciplina **l'entrata in vigore** della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.